



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 17 aprile 2009

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE
L.N.D. – Comitato Interregionale**

RIUNIONE VENERDÌ 17 APRILE 2009

- 1) Ricorso Calciatore BIANCHI Daniele** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica fino al 31.3.2010 inflittagli seguito gara Campionato Nazionale Juniores Massese/Sarzanese del 14.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.3.2009)
- 2) Ricorso A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI** La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA**
avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Borin Davide seguito gara Pro Belvedere Vercelli/Sestese Calcio del 22.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 25.3.2009) dichiara **ESTINTO** il procedimento.
- 3) Ricorso F.C. SANT'ANTONIO ABATE** **RESPINTO**
avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara S. Antonio Abate/Brindisi del 29.03.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell'1.4.2009)
- 4) Ricorso F.C. SPORTING GENZANO**
avverso la sanzione della squalifica per:
- 3 gare effettive inflitte al calciatore Fiore Carlo
- 3 gare effettive inflitte al calciatore Borelli Antonio, seguito gara Bitonto/Sporting Genzano del 29.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell'1.4.2009)
La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso in due distinti appelli:
- **RESPINGE** il ricorso avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Fiore Carlo per 3 gare effettive.
- **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Borelli Antonio per 2 gare effettive.
- 5) Ricorso U.S. CALCIO COLOGNESE** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per

avverso la sanzione della squalifica per 3 gara effettive inflitta al calciatore Gusmini Lorenzo seguito gara Merate/Colognese del 4.4.2009 (Delibera del Giudice Sortivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 138 dell'8.4.2009)

l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Gusmini Lorenzo per 2 gare effettive.

6) Ricorso A.C.D. VIRTUS ENTELLA

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Manoni Manolo seguito gara Albese Calcio/A.C.D. Virtus Entella del 4.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 138 dell'8.4.2009)

7) Ricorso A.S.D. SPEZIA CALCIO 2008 s.r.l.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Nieto Francesco seguito gara Casale Calcio/Spezia Calcio del 29.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell'1.4.2009)

8) Ricorso Sig. MELCHIORI Stefano

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Melchiori Stefano per 2 gare effettive.

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al reclamante seguito gara Casale Calcio/Spezia Calcio del 29.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell'1.4.2009)